

Contratto di collaborazione tra A.S.L. V.C.O. di Omegna e «KTP SERVICE Soc. Coop.» di Torino, per attività di Provider ECM per la progettazione, accreditamento ed erogazione di iniziative formative nella Regione Piemonte.

TRA

Dr. Luigi Petrone, nella sua qualità di **DELEGATO** dal Direttore Sanitario F.F. di Commissario pro tempore dr. Renzo Sandrini dell' **Azienda Sanitaria Locale A.S.L. V.C.O.** con sede legale in Omegna, Via Mazzini 117 – C.F./P.IVA n° 00634880033

E

Dott.ssa Rossana COVELLO, nella sua qualità di Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione di «**KTP SERVICE Soc. Coop.**» con sede legale in TORINO (TO), corso Traiano 24/10, P. IVA 10103140017

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- ART. 1 -

L' **A.S.L. V.C.O. di Omegna (di seguito denominata ASL VCO)** si impegna ad instaurare con «**KTP SERVICE Soc. Coop.**» di Torino (di seguito denominata **KTP**) un rapporto di collaborazione relativamente a :

- a. attività di Provider ECM da parte di ASL VCO per la progettazione, accreditamento ed erogazione di eventi ed iniziative formative nella Regione Piemonte secondo le richieste ed indicazioni formulate da KTP volta per volta.
- b. Disponibilità ad organizzare eventi ECM riservati a KTP con attivazione della procedura di accreditamento e gestione del rapporto conclusivo per l' ARESS Regione Piemonte.
- c. Messa a disposizione di spazi ed aule didattiche dell' ASL VCO.

L' ASL VCO si impegna a destinare a tale attività il personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo che si renderà necessario per la realizzazione degli interventi formativi, anche eventualmente in qualità di docente/formatore e conseguentemente a provvedere, secondo le indicazioni del Presidente di KTO, alla valorizzazione dei compensi dovuti agli interessati ai sensi della normativa vigente.

- ART. 2 -

KTP si impegna a comunicare al Responsabile della S.O.C. GASD il fabbisogno formativo della Società in termini di :

- a. Tipologia degli argomenti e/o temi di specifico interesse da sviluppare.

- b. Numero di operatori interessati alla formazione ECM, precisando ruolo, qualifica professionale e posizione funzionale degli stessi.

- ART. 3 -

Con l'accettazione del presente disciplinare, che implica l'espletamento della collaborazione così come espressa nei precedenti articoli, e per l'esercizio delle attività di cui agli stessi, predetti articoli, i contraenti riconoscono di dover procedere come di seguito specificato :

- a. Realizzazione preliminare di uno specifico lavoro preparatorio di analisi, finalizzato alla definizione dei bisogni formativi della Società.
- b. Creazione di un' interfaccia organizzativa (referente amministrativo) per la gestione dei rapporti con la segreteria della S.O.C. GASD dell' ASL VCO.

- ART. 4 -

L' ASL VCO mette a disposizione di KTP proprio personale dipendente appartenente alla Struttura Organizzativa Complessa GASD (per attività richiesta in forma scritta di volta in volta dal committente) per garantire l' attività di supporto alle procedure :

A. di cui al Settore Formazione ECM =

- ❖ gestione complessiva del programma ECM (Educazione Continua in Medicina), dalla fase di progettazione, attivazione ed inserimento dell' evento **nella procedura predisposta dall' ARESS Regionale** (richiesta di accreditamento), a quella di accompagnamento dell' iter di realizzazione dell' evento fino alla gestione della fase finale al termine dello stesso (rapporto conclusivo) ;
- ❖ coordinamento amministrativo delle diverse attività previste dagli eventi e dai progetti avviati, nonché le eventuali connesse funzioni di segreteria ;
- ❖ monitoraggio, attraverso la predisposizione di potenziali relazioni e/o statistiche relative allo sviluppo delle attività progettuali, in conformità con la calendarizzazione prevista.

B. di cui al Settore Formazione non ECM =

- ❖ cura di tutti gli aspetti amministrativi e contabili non connessi al Programma ECM che ulteriormente si evidenziano in corso di applicazione per la realizzazione di tutti gli aspetti previsti dal presente accordo integrato, con particolare riferimento a quanto indicato al precedente art. 1 ;
- ❖ erogazione di eventuali o dovuti contributi economici e liquidazione di compensi ai convenuti per la realizzazione dei diversi progetti ;
- ❖ tenuta della rendicontazione delle spese connesse alla presente convenzione, conservando copia dei giustificativi di spesa e dei provvedimenti di incarico ove necessari.

- ART. 5 -

KTP con riferimento ad interventi formativi rientranti nell' ambito di applicazione del presente accordo di collaborazione riconosce all' ASL VCO le seguenti competenze economiche :

- a. Il compenso forfetario omnicomprensivo per progettazione, individuazione dei docenti ed analisi di eventi formativi previsti esclusivamente per KTP con la

conseguente attivazione e conclusione della procedura ECM **ARESS Regionale** di ogni singolo corso (collaborazione e gestione di tutte le attività connesse alle procedure del Settore Formazione ECM e Rapporto finale) di cui al punto A, nonché per la cura di tutti gli aspetti amministrativi e contabili derivanti e non specificatamente correlati al Programma ECM (effettuati dal Settore Formazione) di cui al punto B del precedente art. 4, viene determinato in

- ➡ **€. 750,00 per ciascun corso fino a n° 100 partecipanti**
 - ➡ **€ 1.000,00 per ogni Convegno che preveda un numero di partecipanti superiore a 100 ;**
- b. Dato atto che l' ASL VCO è provider ufficiale riconosciuto dalla Regione Piemonte ed in quanto tale responsabile di tutta la procedura predisposta dall' ARESS Regionale per l' accreditamento ECM, nei casi in cui il corso attivato preveda partecipazioni a pagamento, sia parzialmente che integralmente, comportanti un provento finanziario finale dall' organizzazione del corso e di eventuali edizioni aggiuntive, l'importo introitato e risultante a ricavo, al netto di spese ed oneri, viene attribuito per il 90% a KTP e per il 10% all' ASL VCO.
- c. Gli importi sopra esposti sono da considerare al netto degli oneri riflessi e con IRAP a carico del committente secondo la vigente normativa ed attribuiti come più di seguito viene precisato.
- d. **Si dà atto che fino al 31.03.2012 non vi è alcun contributo da corrispondere all' ARESS Regionale per l' avvenuto accreditamento ECM presso tale Ente Strumentale della Regione Piemonte, qualunque sia il numero dei crediti formativi assegnati. Qualora dopo tale data fosse previsto un contributo da corrispondere all'ARESS per l'accreditamento di ogni evento, questo contributo di pari importo dovrà essere sostenuto dalla KTP Service.**

- ART. 6 -

- a. KTP dovrà provvedere alla copertura assicurativa da tutti i rischi derivanti dall'eventuale accesso alla propria struttura (Responsabilità civile professionale ed infortunio) in riferimento all'attività prestata dal personale collaboratore di cui al presente atto, il quale risulta al di fuori dell' orario di servizio, sollevando l'ASL VCO da ogni responsabilità che possa derivare dalla stessa e in relazione ai rischi sopra citati.
E' altresì a carico di KTP la copertura assicurativa per i rischi *in itinere*.
- b. L' assoggettamento all' I.R.A.P. degli importi convenuti, gli oneri riflessi e gli oneri contributivi INPDAP per l' attività prestata dal personale, unitamente alla copertura assicurativa di cui al precedente punto a.) secondo la vigente normativa, sono a carico della parte committente nel ruolo di Ente che conferisce gli incarichi in oggetto.
- c. Peraltro il versamento di quanto specificato ai precedenti commi ed articoli del presente atto costituisce corrispettivo di prestazioni di servizi esenti da I.V.A., ai sensi dell' art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633, come disposto dall' art. 14 - comma 10 - della legge 24 dicembre 1993 n° 537. - (« I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l' esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall' imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633.»).

- Art. 7 -

Con particolare riferimento a quanto indicato al precedente art. 1, in relazione ad eventi formativi autonomamente realizzati da KTP, a seguito di richiesta formale di utilizzo, viene stabilita altresì una **quota omnicomprensiva per la fruizione e messa a disposizione degli ambienti e delle sedi utilizzabili per uso didattico di seguito indicate** e gestite dal Settore Formazione della S.O.C. GASD Aziendale :

- ▶ **Aula Magna** (posti a sedere n° 90) dell' ASL VCO e tutta la strumentazione ivi presente (Personal Computer, proiettore, schermo, microfoni, ecc...) al piano terra della Sede Centrale Aziendale, nel **"Palazzo Beltrami" nuovo**, in via Mazzini 117 ad **Omegna** ;
- ▶ **Aula Multimediale** (posti a sedere n° 35) dell' ASL VCO e tutta la strumentazione ivi presente (Personal Computer, proiettore, schermo, microfoni, ecc...) al piano terra della Sede Centrale Aziendale, nel **"Palazzo Beltrami" vecchio**, in via Mazzini 117 ad **Omegna** ;
- ▶ **Aule della Sede Didattica Aziendale dei Corsi di Laurea Triennale delle Professioni Sanitarie** in "Infermieristica" e in "Fisioterapia" **nella sede** formativa del VCO c/o la **Struttura di «Villa Saporiti»** insistente nello Stabilimento Ospedaliero "G. Castelli" dell' Ospedale Unico Plurisede dell' ASL VCO a **VERBANIA (VB)** ;

Tali sedi vengono consegnate con le indicazioni di seguito precisate :

SEDE DIDATTICA SCELTA	DURATA UTILIZZO	TARIFFA PREVISTA	NOTE
AULA MAGNA - Omegna	½ giornata	€ 120,00	Agevolata per convenzione.
	Giornata intera	€ 240,00	<i>idem</i>
	2 giornate consecutive	€ 400,00	<i>idem</i>
AULA MULTIMEDIALE Omegna	½ giornata	€ 60,00	<i>Idem</i>
	Giornata intera	€120,00	<i>Idem</i>
	2 giornate consecutive	€ 200,00	<i>Idem</i>
AULE "Villa Saporiti" – VB	½ giornata	€ 40,00	
	Giornata intera	€ 80,00	
	2 giornate consecutive	€ 120,00	

Tariffe IVA 21% inclusa ;

oltre due giornate consecutive : riduzione del 15%

Le entrate derivanti dalla concessione in uso delle Aule Didattiche vengono introitate al Bilancio dell' ASL VCO.

- ART. 8 -

I collaboratori sono tenuti ad osservare il segreto d' ufficio nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell' attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fossero venuti a conoscenza, o che fossero comunicati dal Committente in virtù del presente contratto (ai sensi del Codice della Privacy in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196).

- ART. 9 -

La presente convenzione ha validità **dalla data di sottoscrizione al 31.12.2012**, data prorogabile fino alla realizzazione di iniziative in corso di effettuazione ai sensi del contratto in oggetto, fatta salva la facoltà di recesso anticipato (per entrambe le parti) da

ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n° del (composto da n° 5 pagine)

comunicarsi con lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno 30 giorni e possibilità di rinnovo del rapporto di collaborazione previa assunzione di specifico atto deliberativo.

- ART. 10 -

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme dei Codici Civile e di Procedura Civile.

Tutte le controversie che potrebbero sorgere in merito al presente disciplinare e che non si possano definire mediante accordo bonario, saranno deferite al foro di Verbania.

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti nell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, ovvero di mancato rispetto dei termini stabiliti, devono essere contestate per iscritto entro 30 giorni dalla loro rilevazione, chiedendo, previa formale diffida, l'adempimento in un termine non superiore a 15 giorni.

Qualora l'ASL VCO, per facoltà riservatasi, riscontri negli interventi forniti da KTP condizioni non risolvibili che impediscono lo svolgimento degli interventi ad Essa affidati, può rescindere anticipatamente la presente convenzione con un preavviso scritto nei termini di cui al precedente art. 8, risolvendo il rapporto di diritto, ex art. 1454 del Codice Civile, fatto salvo ogni diritto al risarcimento danni.

Per converso, in caso di persistente inosservanza da parte dell'ASL VCO degli obblighi assunti con il presente contratto, KTP con il preavviso negli analoghi termini di cui al precedente art. 8, si riserva la facoltà di recedere in ogni tempo, risolvendo anticipatamente la convenzione con l'obbligo di completare, da parte dell'ASL VCO le iniziative in corso di effettuazione, debitamente comprovate.

Le parti danno atto che la presente scrittura è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Tabella, All. b, n° 16) ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'Art. 5 DPR 26.4.1986 n° 131 (Tariffa all. AS - parte II, art. 1, lett. B) e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa (art. 40 D.P.R. n° 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Torino, _____

IL PRESIDENTE del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
«KTP SERVICE Soc. Coop.»
(dott.ssa Rossana Covello)

Omegna, _____

Su Delega del Direttore Sanitario
F.F. di COMMISSARIO
A.S.L. VCO di Omegna
Il Dirigente Medico Direttore
Responsabile f.f. S.O.C. Gestione
Attività di Supporto Direzionale
(dr. Luigi PETRONE)